DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Grecia

(85/360/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per un'efficace ed equilibrata attuazione della politica agricola comune in Grecia, è necessario disporre di una informazione statistica e contabile sufficientemente ampia ed attendibile sulle aziende agricole in questo paese, nonché sulla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ;

considerando che la Repubblica ellenica non è attualmente in grado di soddisfare, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, il fabbisogno di informazioni statistiche necessarie per l'elaborazione e il controllo della politica agricola comune e che, pertanto, è altamente auspicabile una ristrutturazione del sistema di raccolta e di elaborazione statistica richiesta ; che in tal modo il sistema può essere adeguato a quello in uso negli altri Stati membri, ottenendo un maggior grado di comparabilità dei dati a livello comunitario ;

considerando che ai sensi del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (5), la Repubblica ellenica partecipa a tale rete d'informazione ; che tale partecipazione incontra attualmente gravi problemi d'infrastruttura ; che, di conseguenza, è opportuno, nel pieno rispeto della regolamentazione in vigore per detta rete d'informazione, approfittare al massimo della circostanza per migliorare l'infrastruttura ;

considerando che, a causa della configurazione geografica del paese e dello spezzettamento dell'apparato di produzione agricola, l'attuazione di un moderno sistema di raccolta e di elaborazione d'informazioni statistiche richiede risorse notevoli ;

considerando che, a motivo di limitazioni economiche e di bilancio, la Repubblica ellenica non dispone di mezzi sufficienti per portare a termine lo sforzo notevole rappresentato dall'allestimento di un'infrastruttura adeguata e di un sistema statistico comparabile a quelli già esistenti negli altri Stati membri ;

considerando che l'attuazione di un efficiente sistema di registrazione dei dati del settore agricolo in Grecia riveste un interesse comunitario e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato ;

considerando che per il finanziamento delle misure necessarie deve essere previsto un contributo comunitario, senza tuttavia rendere imputabili al bilancio comunitario le spese relative ai costi amministrativi e al personale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (7) ;

considerando che il programma quinquennale presentato dalla Repubblica ellenica, in appresso denominato « programma », per soddisfare il fabbisogno comunitario nel settore delle statistiche agricole comporta una spesa globale di 61 milioni di ECU e che il contributo comunitario non deve superare un terzo di tale somma ;

considerando che, pur lasciando alla Repubblica ellenica il compito di preparare detto programma tenendo conto delle strutture amministrative esistenti, occorre prevedere condizioni atte a garantire un impiego ottimale dei mezzi finanziari forniti dalla Comunità ;

(1) GU n. C 22 del 24. 1. 1985, pag. 8.
(2) GU n. C 94 del 15. 4. 1985, pag. 121.
(3) GU n. C 160 dell'1. 7. 1985, pag. 15.
(4) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
(5) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.
(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(7) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

considerando che la Comunità deve poter accertare che le misure prese dalla Repubblica ellenica concorrono al conseguimento degli obiettivi dell'azione comune e soddisfano le condizioni cui è subordinato il finanziamento comunitario e che la Commissione adotterà le disposizioni necessarie per il controllo del programma ;

considerando che a tal fine occorre prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Al fine di attuare in Grecia un sistema di raccolta e di trattamento di informazioni statistiche e contabili nel settore dell'agricoltura, che consenta di soddisfare appieno le esigenze comunitarie in questo campo, la Repubblica ellenica provvede a :

a) potenziare l'infrastruttura tecnico-amministrativa centrale responsabile dell'organizzazione, della programmazione e della realizzazione della raccolta e del trattamento delle statistiche agricole ;
b) potenziare o creare un'infrastruttura tecnico-amministrativa regionale che garantisca l'esecuzione delle indagini richieste e la trasmissione dei dati all'Istituto nazionale greco di statistica e al Ministero dell'agricoltura ;
c) migliorare le basi del sondaggio, segnatamente attraverso l'attuazione del registro delle aziende agricole ;
d) attuare gradualmente un programma coerente di indagini statistiche col metodo del campione presso le aziende agricole, da eseguirsi da personale selezionato e specificatamente formato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica vigila affinché, quando sia terminata la ristrutturazione, l'organizzazione del sistema previsto dall'articolo 1 assicuri l'esecuzione delle indagini in corso o future a livello comunitario e affinché queste soddisfino ai requisiti della normativa comunitaria per quanto riguarda il campo e l'oggetto dell'indagine, l'attendibilità dei risultati e i termini da osservare, senza per questo ricevere, oltre al contributo previsto dalla presente decisione, ulteriori contributi finanziari da parte della Comunità, salvo che siano previsti contributi comunitari anche per gli altri Stati membri.

Articolo 3

1. L'organizzazione del nuovo sistema d'indagini previsto dall'articolo 1 si attua sotto forma di un programma che ha inizio nel 1986 e interesserà un periodo di cinque anni (1986/1990). Il nuovo sistema si applica in particolare ai lavori sulle statistiche agricole previsti dai programmi statistici delle Comunità europee, nonché ai lavori intesi ad assicurare la partecipazione della rete di informazione contabile agricola all'infrastruttura tecnico-amministrativa regionale e nazionale rafforzata.

2. La realizzazione del programma si svilupperà secondo il calendario seguente :

— primo anno :
Macedonia ;

— secondo anno :
Macedonia, Tracia, Tessaglia, Epiro ;

— terzo anno :
Macedonia, Tracia, Tessaglia, Epiro, Grecia centrale e isole Ionie ;

— quarto anno :
Macedonia, Tracia, Tessaglia, Epiro, Grecia centrale, isole Ionie e Peloponneso ;

— quinto anno :
tutto il paese.

3. La Repubblica ellenica ha la facoltà di proporre modifiche per quanto concerne l'esecuzione del programma. La Commissione decide l'approvazione di queste modifiche secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 4

1. Dal 1986 alla fine del programma, nel mese di giugno di ogni anno (t), la Repubblica ellenica presenta alla Commissione un programma annuale delle misure intese all'applicazione dell'articolo 3. Il primo programma annuale, che sarà comunicato non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, precisa le misure da porre in atto nell'anno successivo alla sua presentazione.

Il programma annuale indica :

a) l'insieme delle indagini da seguire nell'anno successivo (t + 1) e, in particolare, il campo d'osservazione, il piano di campionamento, i questionari da utilizzare e gli errori statistici prevedibili e le misure adottate per migliorare l'attendibilità dei risultati ;
b) i progressi compiuti nell'ambito del potenziamento dell'apparato tecnico-amministrativo a livello tanto centrale quanto regionale ;
c) le esperienze acquisite a seguito dell'esecuzione del programma annuale precedente (t — 1) compresi i progressi ottenuti con la creazione del nuovo sistema di indagini su scala regionale in ogni settore produttivo, gli errori statistici riscontrati e le misure adottate per migliorare l'attendibilità dei risultati ;

d) una relazione sul finanziamento del programma e sull'utilizzazione del contributo comunitario.

2. A richiesta della Commissione, la Repubblica ellenica fornisce ulteriori informazioni sul programma annuale presentato ai sensi del paragrafo 1.

3. La Commissione decide l'approvazione del programma annuale secondo la procedura definita all'articolo 7.

Articolo 5

1. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del programma permetta di conseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 1.

2. La Commissione presenta ogni anno al Consiglio, per l'intera durata del programma, una relazione sull'esecuzione del medesimo, con particolare riguardo agli aspetti tecnici e finanziari.

Articolo 6

1. La Comunità contribuisce al finanziamento del programma nel limite degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee e secondo le modalità della presente decisione. La partecipazione comunitaria non può superare un terzo delle spese effettive del programma. Le spese a carico della Comunità ritenute necessarie ammontano a 20 milioni di ECU per la totalità del programma.

2. Il contributo è messo a disposizione della Repubblica ellenica in rate annuali, previa presentazione e approvazione del programma annuale di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3. La ripartizione annua dell'importo di cui al paragrafo 1 è effettuata in base ai progressi compiuti nell'attuazione del programma.

Articolo 7

1. Nel caso in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria è chiamato a pronunciarsi dal presidente su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente di statistica agraria esprime un parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Le misure in questione sono adottate dalla Commissione e sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio ; in tal caso, essa può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla loro comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 8

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH